

Lezione 4

Il diritto d'autore e le tecnologie dell'ICT

Principi generali

Tutela delle banche dati e del software

La normativa di riferimento

Il diritto d'autore e i diritti connessi sono riconosciuti dalla legge 633/41, che nel corso degli anni è stata via via modificata per adeguarsi alle direttive internazionali e agli accordi internazionali che hanno adeguato la normativa all'evoluzione tecnologica.

Oggetto del diritto d'autore

- Sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo:
 - opere letterarie,
 - opere drammatiche,
 - opere scientifiche,
 - opere musicali,
 - opere coreografiche,
 - opere scultoree,
 - opere della pittura,
 - disegni di architettura,
 - film,
 - fotografia,
 - **programmi per elaboratore,**
 - **banche dati.**

Sono anche protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali traduzioni, trasformazioni, modificazioni, adattamenti, riduzioni etc.

Sentenza

Elencazione esemplificativa

L'art. 1 della legge 633/ 41 sul diritto di autore menziona le opere protette con disposizione esemplificativa e non tassativa, sicchè la protezione può estendersi anche ad opere diverse da quelle indicate.

Cass. Pen. N. 6469 2 giugno 1995

L'autore

Il titolo originario di acquisto del diritto d'autore é costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del diritto intellettuale.

Nell'opera collettiva é considerato autore chi organizza e dirige la creazione dell'opera.

Se l'opera é stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto d'autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Sentenza

Il concetto di creatività

In materia di diritti d'autore, il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge 633/41, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un "atto creativo", seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. In particolare, le opere espresse con il mezzo della parola "appartengono alla letteratura" - a norma dell'art. 1 della legge citata - non solo se "letterarie" in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, ecc.), ma anche qualora la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore.

(In forza di tali principi, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in relazione alla pubblicazione, da parte di un periodico d'informazione per gli insegnanti, di un'ordinanza ministeriale su nuove nomine di docenti, corredata da note di commento, da tabelle per punteggi e da schemi di eventuali ricorsi, e riprodotta con il sistema della stampa anastatica da altro periodico d'informazione sui concorsi, pur riconoscendo nell'opera della redazione del primo periodico il risultato di un'attività di acquisizione, elaborazione e commento del provvedimento amministrativo, ne aveva escluso la tutelabilità a norma della legge sul diritto d'autore, in considerazione della semplicità e del modesto valore intrinseco dell'opera medesima).

Cassazione civile n. 11953 2 dicembre 1993

Sentenza

La forma espressiva

Il diritto d'autore, a differenza del diritto delle invenzioni, caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività, la quale, nell'ambito di tali opere dell'ingegno, non è costituita necessariamente dall'idea di per sè, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione.

Cassazione Civile sent. n. 15496 11 Agosto 2004

Tipologie di opere e relativi autori

opere collettive	opere in comunione	opere composte
riunione di opere o di parti d'opera che hanno il carattere di creazione autonoma	contributi indistinguibili e inscindibili	i vari contributi sono autonomi ma si configurano come essenziali di un insieme organico (opere drammatico musicali, composizioni musicali con parole, opere cinematografiche)
è autore chi organizza e dirige la creazione dell'opera	il diritto d'autore spetta in comunione a tutti i coautori	nessuna regola generale: solo discipline per i casi specifici*

* Ad esempio, si veda 'art. 34. "L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione. Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale. Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera. Nelle operette, nei melodrammi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale. Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Contenuto del diritto d'autore

- Diritto morale

diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Il diritto morale é inalienabile

- Diritto di utilizzazione economica dell'opera

diritto di **riprodurla**, di eseguirla, di rappresentarla, di trascriverla, **di diffonderla** etc.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. I diritti in questione possono essere alienati

Articolo 68 bis Legge 633/41 a seguito del recepimento della Direttiva 01/29/CE

Sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:

- a) La trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario;*
- b) Un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali*

Articolo 16 Legge 633/41 a seguito del recepimento della Direttiva 01/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

- 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.*
- 2. Il diritto di cui al comma 1. non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.*

I diritti di utilizzazione dell'opera possono essere alienati

L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano


La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.


diritto d'autore



**interesse alla diffusione
della cultura e
dell'informazione**



durata



utilizzazioni libere

La durata dei diritti patrimoniali

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Eccezioni e limitazioni (selezione)

Le cosiddette utilizzazioni libere

Legge 633/41

- *(art. 65) Gli articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso che sono stati pubblicati su riviste e su giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono venire liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, purché sia indicato l'autore e la fonte e purché ciò non sia espressamente riservato.*

La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

... continua

- *(art. 66) I discorsi sopra argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico nonchè gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.*

... continua

- *(art.68) È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.*
- *È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.*
- *3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.*
- *(....)*
- *E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.*

... continua

- *(art. 70) Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.*

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

...continua

- *71-sexies. 1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.*
- *2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. (...)*
- *3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.*
- *4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.*

Il compenso per la riproduzione privata

71-septies. 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

le licenze Creative Commons

Creative Commons è un movimento che promuove l'utilizzo di licenze in base alle quali gli autori di opere dell'ingegno rinunciano all'esercizio esclusivo di alcuni diritti, pur continuando a riservarsene altri.

Si cerca di contemperare le istanze di protezione dei creatori e quelle di accesso della comunità

Riferimenti

<http://creativecommons.org/learn/licenses/comics1>

agevole descrizione delle condizioni della licenza creative commons

<http://creativecommons.org/worldwide/it/translated-license>

traduzione in italiano (non ufficiale) di una licenza creative commons

Tutela delle banche dati

Decreto legislativo 169/99

Articolo 2

Sono protette le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto




Tutela delle banche dati

Diritto d'autore

- L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
- *a)* la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale;
- *b)* la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- *c)* qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati;
- *d)* qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

Diritto sui generis

Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

tutela 	della banca dati	del contenuto	dei singoli items
oggetto 	raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici	totalità del contenuto o di una sua parte sostanziale	i singoli items se sono opere
diritto 	diritto d'autore	diritto sui generis	diritto d'autore

Software e diritto d'autore

Legge 633/41

Articolo 2

Sono protetti i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Tutela

- Protetti
 - programmi risultato della creazione intellettuale
 - materiale preparatorio necessario alla progettazione del programma
- Non protetti
 - idee e i principi che stanno alla base di un qualsiasi elemento del programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce

Titolari dei diritti

	Regola generale	Rapporto di lavoro subordinato	Rapporto di committenza
Diritti morali	Colui che ha creato il programma	Colui che ha creato il programma	Colui che ha creato il programma
Diritti patrimoniali	Colui che ha creato il programma	Datore di lavoro	Dovrebbe essere regolato in contratto

Durata

Fino al termine del 70[^] anno solare dopo la prima pubblicazione o messa a disposizione del pubblico

Diritti del titolare: la riproduzione

Effettuare o autorizzare:

- * La riproduzione del programma
 - permanente o temporanea
 - con qualsiasi mezzo e forma
 - totale o parziale

- * Il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione quando richiedono la riproduzione

Diritti del titolare

la modificazione

Effettuare o autorizzare:

- la traduzione
- l'adattamento
- la trasformazione
- ogni altra modificazione
- la riproduzione conseguente alle modifiche

I diritti di chi modifica il programma non devono essere pregiudicati

Diritti del titolare

la distribuzione

Effettuare o autorizzare:

- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore o copie dello stesso compresa la locazione

La vendita di una copia del programma nella CE da parte del titolare dei diritti o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Le modalità di esercizio dei diritti patrimoniali

Licenze d'uso


- La licenza è un contratto che ha come scopo di porre delle condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge a tutela del titolare del diritto d'autore sul software.
- Con la licenza il titolare esercita i propri diritti patrimoniali sul programma.

Tipi di licenze


- Software proprietario
 - generalmente la licenza consente il semplice diritto di utilizzo (licenza d'uso)
- Freeware
 - la licenza permette la libera distribuzione ma non la modificazione (non viene distribuito il sorgente)
- Shareware
 - la licenza permette la libera distribuzione, ma l'utilizzo dopo un determinato periodo è condizionato (ad una registrazione, al pagamento di un corrispettivo etc.)
- Public domain
 - rinuncia ai diritti sul software
- Free software (Free Software Foundation)
- Software Open Source (Open Source Iniziative)

Il software open source

Free Software
Foundation



Open Source
Iniziativa



2 caratteristiche principali:

- libero accesso al codice sorgente
- effetto a cascata delle licenze

Le libertà fondamentali della Free Software Foundation

0. Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo
1. Libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo eventualmente alle proprie necessità.
**L'accesso al codice sorgente ne è una
precondizione**
2. Libertà di ridistribuire copie
3. Libertà di migliorare il programma e distribuire pubblicamente i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne possa trarre beneficio. **L'accesso al
codice sorgente ne è una precondizione**

Open source Iniziative

Open source definition


- Libera distribuzione
- Distribuzione del codice sorgente e in forma compilata
- Modificazione e realizzazione di prodotti derivati
- Se file patch, allora possibili limitazioni alla modifica del codice sorgente
- Nessuna discriminazione verso singoli o gruppi
- Nessuna modificazione verso campi di applicazione
- I diritti sul programma trovano applicazione a tutti coloro a cui viene ridistribuito
- Il programma è libero sempre, non solo quando fa parte di un prodotto specifico
- La licenza non pone limitazioni su altro software che venga distribuito insieme al software in licenza

Licenze

- Alla Free Software Foundation e alla Open Source Iniziative sono riconducibili alcune licenze che sono considerate conformi ai principi dichiarati dall'una e dall'altra.
La licenza GPL (General Public License) è una di queste.

La licenza GPL

Termini generali

- **La licenza si applica non solo al programma oggetto di licenza ma anche a qualsiasi programma che contenga il primo o una porzione di esso, anche testuale, modificata o tradotta**
- **E' possibile copiare e distribuire copie testuali del codice sorgente, sempre però associate alla licenza.**  **effetto a cascata**
- **E' possibile modificare intere copie o porzioni del programma e distribuire le modifiche a queste condizioni:**
 - **indicazione delle modifiche, della data e dell'autore**
 - **applicazione della stessa licenza anche alle modifiche**
 - **le condizioni di licenza devono poter essere visibili all'avvio del programma**

Licenza GPL

Termini generali (continuazione)

- **E' possibile copiare e distribuire il programma in codice oggetto o in forma eseguibile a queste condizioni:**
 - deve essere allegato il codice sorgente
 - deve essere presente un'offerta scritta, valida tre anni, di rilasciare a chiunque al prezzo massimo del costo effettivo il codice sorgente
 - deve essere presente l'offerta di cui sopra se se ne è stati a sua volta destinatari
- **La licenza non si applica a parti di un lavoro che si possano chiaramente identificare come non derivate dal programma; ma se queste parti sono distribuite come parti integrante di un lavoro considerato nella sua interezza come derivato dal programma, la licenza si applica all'intera distribuzione.**

Licenza BSD

Copyright (c) <YEAR>, <OWNER>

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Facoltà dell'utente legittimo

Facoltà	Condizioni	Note
Attività di riproduzione, traduzione, correzione, etc.	Se necessarie per l'uso del programma in modo conforme alla sua destinazione	E' ammesso patto contrario
Effettuare una copia di riserva	Se necessaria per l'uso	Non è ammesso patto contrario
Osservare, studiare e sottoporre a prova il funzionamento del programma	Per determinare le idee e i principi su cui è basato il programma	Non è ammesso patto contrario
Decompilazione (riproduzione del codice e traduzione della sua forma)	Per conseguire l'interoperabilità con altri programmi	Non è ammesso patto contrario

Condizioni per la decompilazione

- attività eseguita da personale legittimato;
- informazioni sull'interoperabilità non accessibili in altro modo;
- attività di decompilazione limitata alla parte del programma necessaria per l'interoperabilità;
- le informazioni ottenute non possono essere comunicate a terzi;
- le informazioni ottenute non possono essere usate per fini diversi
- le informazioni ottenute non possono essere utilizzate per lo sviluppo o la commercializzazione di un programma per elaboratore simile a quello sul quale si è eseguita la decompilazione

Tutela penale

- *171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. (...)*

Duplicazione abusiva di software

Sentenze - il concetto di duplicazione



- Cassazione penale n. 473 27 aprile 2002

La duplicazione comporta la riproduzione di più copie di un unico originale, perfettamente identiche fra loro quanto a contenuto e a caratteristiche, mentre la nozione di “riproduzione” ha un significato più ampio e diffusivo ed è relativa a qualsiasi attività tecnica idonea a produrre l’effetto di una nuova destinazione del contenuto del supporto.

Duplicazione abusiva di software

Sentenze - il profitto



Cassazione Penale n. 33303 del 6 settembre 2001

In tema di detenzione di prodotti privi di contrassegno S.I.A.E., la modifica del primo comma dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (apportata dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del "fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto", comporta un'accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore.

Duplicazione abusiva di software


Sentenze - il profitto




- Cassazione Penale n. 33896 19 settembre 2001

Sussiste continuità normativa tra il reato di cui all'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518), che sanzionava la detenzione a scopo commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di programmi per elaboratori, e l'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti programmi privi del contrassegno della S.I.A.E., atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione. (La Corte ha in particolare affermato che la sostituzione della dizione "scopo di lucro" con "scopo di profitto" risulta solo tesa a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale, così come quella dell'espressione "detenzione per scopo commerciale" con "detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale" chiarisce l'ambito della tutela di cui al D.Lgs. n. 518 del 1992, che ha introdotto il citato art. 171-bis).

La questione della brevettabilità del software

- Tutela del diritto d'autore
oggetto  opera dell'ingegno
E' tutelata la forma di espressione del codice sorgente o del codice oggetto ma non le idee o i principi che ne sono alla base

- Tutela brevettuale
oggetto  invenzione industriale
E' tutelata l'invenzione.
Condizioni:
 - novità
 - attività inventiva
 - idoneità ad un'applicazione industriale

art. 52 Convenzione sul brevetto europeo


I programmi per elaboratore, in quanto tali,
non possono essere considerati invenzioni.

Cosa vuol dire “in quanto tali”?

Vuol dire “privi di carattere tecnico”.

La tutela delle invenzioni attuate attraverso elaboratori elettronici

Condizione  un'invenzione per essere brevettabile deve costituire un contributo tecnico allo stato dell'arte




La giurisprudenza europea è molto variabile in materia con la conseguenza che un'invenzione attuata attraverso elaboratori elettronici trova tutela in uno stato e non in un altro

Brevetti concessi in sede europea

Esempi:

- sistema per scegliere degli oggetti attraverso il riconoscimento automatico degli oggetti;
- sistema per progettare un contenitore tridimensionale;
- sistema per ottimizzare i raggi X evitando sovraesposizioni;
- metodo per convertire automaticamente da una forma ad un'altra un testo al fine di trasformarsi in comandi di stampa;
- sistemi di miglioramento del monitor
- sistema di configurazione di immagini sullo schermo


La tutela delle invenzioni attuate attraverso elaboratori elettronici... continuazione




A questo si aggiunga il diverso regime previsto negli Stati Uniti e in Giappone dove sono brevettabili non solo i softwares ma anche i metodi commerciali informatici (business method patents)

In particolare, negli Stati Uniti, non è richiesto per l'assegnazione del brevetto che l'invenzione fornisca un contributo tecnico

La proposta di direttiva COM (2002)92

- Brevettabilità dell'invenzione attuata attraverso elaboratori elettronici  invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore e che presenta a prima vista una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore;

Condizioni



- deve essere adatta ad un'applicazione industriale
 - deve presentare un carattere di novità
 - deve implicare un'attività inventivadeve cioè arrecare un contributo tecnico, inteso come un contributo allo stato dell'arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia

La proposta è decaduta!

Ad oggi non vi sono ancora iniziative comunitarie in materia!